

**LETTERA DI INVITO PER RACCOLTA DI PREVENTIVI FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO
DIRETTO - ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023**

**Servizio di realizzazione censimento completo alberature di proprietà comunale
+ triage preliminare volto alla definizione delle priorità di valutazione del
rischio arboreo del Comune di Borgomanero (NO)**

0. PREMESSA

L'articolo 50 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 36/2023 (di seguito indicato anche come "Nuovo Codice") prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad 140.000 euro.

L'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce all'articolo 3 comma 1 lettera d) l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*.

Si fa rilevare preliminarmente come il servizio di cui in oggetto non possa avere un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48 comma 2 del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria.

Si evidenzia altresì come l'assenza di interesse transfrontaliero sia da desumersi anche in relazione all'ubicazione del servizio da svolgere in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri, nonché in relazione alle specifiche tecniche che, prevedendo l'esecuzione di servizi normalmente reperibili sul mercato, non lasciano presupporre l'interesse di operatori esteri.

Si intende pertanto procedere all'affidamento diretto del servizio più oltre illustrato, previa valutazione di preventivi, informando gli operatori del settore tramite la presente lettera di invito a presentare offerta.

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali intavolando anche con vari operatori trattative parallele, si intende pertanto fare riferimento, oltre che a quanto previsto dal "Nuovo Codice" ed ai suoi principi, alle disposizioni del Codice civile.

Si ritiene pertanto opportuno eseguire una raccolta di preventivi, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I del "Nuovo Codice", con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3, all'articolo 10 ed all'articolo 11.

Si prende pertanto a riferimento la definizione data al "preventivo di spesa" da Cass. civ., Sez. III, 01/03/2007, n. 4806, quale *"mera elencazione di prezzi posti in corrispondenza con materiali o interventi tecnici da eseguire, che è invece una caratteristica propria di un preventivo di spesa, al fine di mettere in condizione la parte interessata di conoscere analiticamente sia le prestazioni da compiere che i relativi prezzi"*.

Ricordando altresì come in base alle disposizioni del nostro codice civile in tema di contratti, la

manifestata disponibilità ad avviare una trattativa non può equipararsi a un'offerta contrattuale; per potersi avere propriamente un'offerta vincolante, rispetto alla quale la semplice accettazione equivale a conclusione del negozio, occorre che l'oggetto del contratto sia precisamente determinato in tutti i suoi elementi e che, in particolare, siano definite le rispettive prestazioni a carico delle parti (Cass., 7 luglio 2009, n. 15964; Cass., 15 dicembre 1982, n. 6922).

Pertanto, sulla base dei preventivi pervenuti, la stazione appaltante si riserva una successiva fase di negoziazione con quello che è stato ritenuto il miglior preventivo a seguito delle operazioni di valutazione più oltre illustrate al fine di definire il consenso dei contraenti sull'intero contenuto del contratto.

L'appalto ha per oggetto la realizzazione del censimento completo delle alberature di proprietà comunale + triage preliminare volto alla definizione delle priorità di valutazione del rischio arboreo.

Trattandosi di una raccolta di preventivi, la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali interessati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

Il presente avviso, dunque, non può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., oppure come avviso o bando ai sensi dell'Allegato II.6 del "Nuovo Codice".

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere all'affidamento se nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante si riserva infine la facoltà di negoziare l'affidamento della fornitura anche in caso di ricezione di un unico preventivo, purché esso sia ritenuto conveniente e idoneo in relazione all'oggetto del contratto.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Borgomanero, Corso Cavour n. 16, 28021 Borgomanero (NO)

Tel. 0322 837711 - Fax 0322 845206 - e-mail protocollo@comune.borgomanero.no.it - Sito www.comune.borgomanero.no.it

Settore competente dell'amministrazione aggiudicatrice

Area Tecnica Lavori Pubblici – Settore Edilizia scolastica e sportiva - Corso Cavour, 16 - 28021 Borgomanero (NO), Dirigente: Ing. Paola Benevolo.

2. OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AFFIDAMENTO

☐ Il rapporto contrattuale è delineato come espletamento del servizio di:

CPV 71330000-0 Vari servizi di ingegneria - Valutazione rischio arboreo

☐ Oggetto delle prestazioni risulta essere: predisposizione del censimento completo delle alberature di proprietà comunale e dell'analisi preliminare volta alla definizione delle priorità di valutazione del rischio arboreo.

Nello specifico si opererà per fasi successive così definite:

1. Censimento arboreo che prevede, su tutto il patrimonio arboreo comunale, l'esecuzione delle seguenti attività:
 - codificazione univoca della pianta
 - numerazione sul fusto con placchetta
 - definizione dell'ubicazione
 - georeferenziazione
 - definizione specie
 - misurazione h. e diametro
 - acquisizione documentazione fotografica di supporto.

2. Indagine preliminare volta a definire gli alberi che effettivamente necessitano di essere sottoposti a triage del rischio arboreo, effettuata congiuntamente al censimento, escludendo:
 - alberi morti;
 - alberi irrimediabilmente compromessi, che necessitano di abbattimento;
 - alberi di impianto recente o di dimensioni contenute, per i quali è ragionevole rimandare ogni valutazione (limitandosi esclusivamente all'eventuale prescrizione di cure colturali).
3. Triage del rischio arboreo per singolo albero indagine tecnica sintetica che attraverso l'analisi visiva consente di definire tempi e modi di future attività di VRA, tramite l'acquisizione delle seguenti informazioni (aggiuntive rispetto a quelli già acquisiti in fase di censimento):
 - caratteristiche sito di radicazione, vincoli, posizione sociale, stadio di sviluppo, presenza di conflitti;
 - stima del valore funzionale della pianta (valore estetico + valore ecologico);
 - stima delle condizioni di salute della pianta;
 - valutazione di pericolo, bersaglio e impulso;
 - definizione codice triage (che definisce la necessità e l'urgenza di analisi VRA ordinarie);
 - definizione di eventuali cure colturali o interventi urgenti.

□ L'importo del servizio è così articolato:

- attività di censimento arboreo + applicazione placchetta numerata = 8,50 €/cad + cassa EPAP 4% + IVA 22% * n° 2000 soggetti stimati (tutto il patrimonio arboreo comunale) = 17.000,00 € + cassa EPAP 4% + IVA 22%;

- attività di valutazione speditiva tramite triage del rischio arboreo = 10,00 €/cad + cassa EPAP 4% + IVA 22% * n° 1.400 soggetti stimati (totale – stima morti e piante di dimensioni ridotte) = 14.000,00 €.

Importo complessivo a base di gara: € 31.000

L'importo complessivo è finanziato con fondi propri di bilancio.

- Il corrispettivo è da considerarsi a corpo ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice".
- Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del "Nuovo Codice" il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: studio professionale.

3. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il responsabile unico del progetto - RUP - (ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023) è il geom Alessia Pagani, tel. 0322 837744, e-mail alessiapagani@comune.borgomanero.no.it

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71330000 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far

- parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti (art. 67, comma 3, del Codice).

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

4.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del Codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nel II.12 del Codice.

4.3 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.
- b) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- c) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

- d) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1, n. 2 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Allegato II.12. Parte V

Requisiti dei professionisti singoli o associati.

Devono possedere i seguenti requisiti:

- A. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- B. essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Requisiti delle società di professionisti.

Devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- 1) i soci;
- 2) gli amministratori;
- 3) i dipendenti;
- 4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Requisiti delle società di ingegneria.

Sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

Sono tenuti a:

- a) ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- b) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
 - 1) legale rappresentante;

- 2) amministratori;
 - 3) soci, soci fondatori, associati;
 - 4) dipendenti;
 - 5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
 - b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;
 - c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

I soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate da tali soggetti si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti

temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

- a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a) dell'allegato II.12, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

4.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a)** Fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione),

attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

4.5 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

- a) Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati nei precedenti 10 anni dalla data di indizione della procedura e relativi ai lavori di ognuna delle categorie oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

4.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66, comma 1. lett. f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1, lett. b), devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco speciale di cui al precedente punto 6.1., lett. a), deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE (ivi compreso il giovane professionista).

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1, lett. c), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1, lett. d), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecniche e professionali

Il requisito del servizio di punta di cui al punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione V.02 deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio (ANAC Delibera n. 715 del 27.10.2021)

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione V.02 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

1.1 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco speciale di cui al precedente paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal Consorzio stabile e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1, lett. b) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1, lett. c), deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 6.1, lett. d), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non

dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) ed e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a), del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex art. 66, comma 1, lett. g), ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5. PROCEDURA

I soggetti interessati devono far pervenire la propria proposta/preventivo esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica **MEPA di Consip spa entro le ore 10:00 del giorno 26/06/2026.**

La proposta/preventivo dovrà contenere:

A) Dichiarazione Allegato A al presente avviso, firmata digitalmente, con la quale, ai sensi dell'articolo 91 del "Nuovo Codice", si dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del "Nuovo Codice, nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione previsti dal presente avviso;

B) Dichiarazione (vedasi comunque Allegato A) con la quale l'operatore economico si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero

B bis) Dichiarazione (Vedasi comunque Allegato A) sul contratto di lavoro applicato/ ovvero sul differente contratto collettivo applicato dall'operatore economico, con attestazione di equivalenza delle tutele rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;

C) Preventivo di spesa firmato digitalmente (redatto preferibilmente secondo l'Allegato B allegato al presente avviso) finalizzato all'identificazione delle valutazioni effettuate sulle lavorazioni da eseguire, anche in riferimento agli elementi di negoziazione di seguito illustrati;

Il miglior preventivo verrà selezionato **a seguito di valutazione dei seguenti elementi indicati in ordine decrescente di importanza**, sulla base dei criteri motivazionali esposti:

n	Elementi	Criteri di Valutazione
1	Economicità complessiva	Valutazione del prezzo complessivo offerto

Ricevute le proposte preventivo il RUP (Responsabile Unico di Progetto), avvalendosi eventualmente di apposito supporto tecnico procederà alla valutazione delle stesse, redigendo verbale che, motivando sulla base degli elementi sopra indicati, individua il miglior preventivo. Individuato lo stesso, si procede ad una specifica negoziazione definendo l'intero contenuto del contratto (Eventuale: anche con miglioramento dell'importo proposto nel preventivo) e procedendo, infine, con l'affidamento/ proposta di affidamento alla Direzione competente.

L'obbligazione verrà perfezionata nella forma di scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023.

L'atto di affidamento sarà pubblicato, nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito www.comune.borgomanero.no.it.

Ai sensi dell'articolo 52 del "Nuovo Codice", qualora non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

6. SUBAPPALTO

È consentito il subappalto secondo le indicazioni previste dall'**articolo 119** del "Nuovo Codice", ovvero è **nullo** l'accordo con cui a terzi sia affidata **l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate**, nonché la **prevalente esecuzione** delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei **contratti ad alta intensità di manodopera**. L'art. 119 del D. Lgs 36/2023 è stato modificato dall'art. 41 del D. Lgs 209 del 31/12/2024.

7. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- aree a priorità elevata = circa n° 750 piante → I° consegna elaborati entro 90 gg da data incarico;
- aree a priorità media = circa n° 780 piante → II° consegna elaborati entro 150 gg da data incarico;
- aree a priorità bassa = circa n° 470 piante → consegna FINALE elaborati entro 180 gg da data incarico.

Si precisa che la Stazione Appaltante richiede l'avvio dell'esecuzione, anche nelle more della stipulazione formale, fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 del D.lgs n. 36/2023, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

In caso di ritardi o di mancata esecuzione della prestazione professionale, non preventivamente concordati con il responsabile del procedimento, verranno applicate le penali di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e di seguito indicate al punto 9.

8. PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Pagamento del 30% dell'importo complessivo dopo la consegna dei primi elaborati 90 giorni dopo la data di assegnazione dell'incarico,
successivo pagamento del 30% dell'importo totale alla seconda consegna degli elaborati 150 giorni dopo la data di assegnazione dell'incarico
e ultima rata alla terza consegna degli elaborati 180 giorni dopo l'assegnazione dell'incarico con il pagamento del restante 40% dell'importo totale.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura, in regola agli effetti fiscali, a 30 giorni dalla ricezione della stessa. Nella fattura dovrà essere menzionato il codice CIG, che sarà debitamente comunicato dalla stazione appaltante, e l'IBAN del conto corrente dedicato. Resta infine inteso che la stazione appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)/Certificato Inarcassa attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

9. PENALI E RESPONSABILITÀ POSTE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'affidatario è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente avviso, nonché unico responsabile di qualsivoglia attività realizzata in dipendenza dello stesso.

Per inosservanza dei termini di esecuzione del servizio si applicheranno le penali previste dall'**art. 126** del D.Lgs. 36/2023, modificato dall'art. 45 del D. Lgs 209/2024 – penali comprese tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille».

10. REVOCA DELL’AFFIDAMENTO / RECESSO - RISOLUZIONE

La stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di revocare l’affidamento nel caso non siano rispettati gli impegni assunti in fase di raccolta di preventivi per quanto attiene i tempi di realizzazione del servizio, con riferimento al punto 7 della presente ed all’allegato disciplinare d’incarico..

La stazione appaltante potrà comunque **recedere** dal contratto secondo le modalità previste dall’**art. 123** del Codice.

Le cause di **risoluzione** del contratto sono previste dall’**art. 122** del Codice, comprese quelle di cui all’articolo 1456 del Codice Civile.

11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto all’appaltatore di cedere il contratto, ai sensi dell’**articolo 119** del “Nuovo Codice”. Sono fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 120, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell’articolo 120 comma 12 del “Nuovo Codice” per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e dell’allegato II.14 del “Nuovo Codice” (che disciplina le condizioni per l’opponibilità alle stazioni appaltanti).

In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore ai suddetti obblighi la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

12. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.

13. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – PATTO DI INTEGRITÀ

Con la partecipazione alla raccolta di preventivi l’operatore accetta il Codice Etico ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del patto di integrità, pubblicati sul sito internet <https://www.comune.borgomanero.no.it/trasparenza/PrevenzioneCorruzione.aspx>

14. ALTRE INFORMAZIONI

La stazione appaltante verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario, secondo le modalità previste dal “Nuovo Codice”, avvalendosi della facoltà di consegnare la fornitura in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023.

Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dall’affidamento saranno a totale carico dell’affidatario.

Il presente provvedimento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s. m. i.

Il Responsabile Unico del Progetto
(*geom Alessia Pagani*)*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

- Allegato A - Dichiarazione sui requisiti
- DGUE
- modello Tracciabilità flussi finanziari (Legge 13 Agosto 2010, n. 136)
- Allegato B - Schema preventivo di spesa
- Disciplinare